

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148

Categoria IV Classe --

OGGETTO: Presa d'atto capitolato speciale d'appalto per il servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.

L'anno **2012** il giorno **23** del mese di **novembre** alle ore **12,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Alessandro Grimaldi – SINDACO	X		4. Giuseppe Landolfo	X	
2. Carminè D'Aponte	X		5. Pasquale Palmieri	X	
3. Mario Lamanna	X		6. Lucia Piccolella	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **ALESSANDRO GRIMALDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **AMEDEO ROCCO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, con l'integrazione appresso riportata;

di incaricare il Responsabile del Settore di trasmettere gli atti della presente procedura di gara alla S.U.A., appena predisposta la relativa convenzione, vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 15.11.2012, di adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 13,30 si allontana il Vicesindaco D'Aponte. Presenti 5 – assenti 1. La Giunta continua in seduta deliberante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Istruttore: C.te Luigi Chiacchio

Preso d'atto Capitolato speciale d'appalto per il servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Grumo Nevano effettua il servizio di raccolta e trasporto del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani mediante appalto affidato alla Ditta GRUPPO CAPASSO s.r.l., con sede in Grumo Nevano alla Via G. Siani n.3;
- la raccolta differenziata negli anni ha raggiunto notevoli risultati, superando la percentuale del 60% nell'anno 2011;
- tra le varie tipologie di rifiuti differenziati vengono raccolti e/o conferiti presso l'isola ecologica quelli relativi alla frazione organica (C.E.R. 200108 e 200201);
- che il contratto di smaltimento e/o recupero delle frazioni sopra indicate, assunto dal Gruppo Capasso s.r.l., ha la sua scadenza temporale al 31/12/2012;

DATO ATTO CHE:

in ogni caso, alla scadenza del 31/12/2012 questo Ente si troverà privato del servizio di smaltimento dei rifiuti di che trattasi e che, pertanto, occorre provvedere in tempi brevi ad affidare tale servizio a mezzo di procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006;


VISTA:

- la delibera di G.C. n. 72 del 31/05/2012 rettificata dalla delibera di G.C. n. 97 del 10/07/2012, con la quale veniva dato, tra l'altro, indirizzo al Responsabile del VV Settore di predisporre la redazione e l'esecuzione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio di smaltimento e/ recupero della frazione umida (C.E.R. 200108) e sfalci di potatura (C.E.R. 200201), prevenendo costi di smaltimento drasticamente inferiori a quelli attuali, inserendo nel C.S.A. una clausola di salvaguardia in caso di subentro della Provincia di Napoli;
- la bozza di Capitolato Speciale di Appalto del servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica R.S.U. raccolta nel territorio del Comune di Grumo Nevano (C.E.R. 200108 e 200201) inviato in forma cartacea con nota prot. 2052/P.M. il 07/11/2012,

Tutto quanto premesso, il sottoscritto Responsabile del VII Settore, trasmette la presente relazione istruttoria, unitamente al C.S.A. di che trattasi, alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza,

Grumo Nevano, li 15-11-2012

Il Responsabile del VII settore
C.te Luigi Chiacchio



Proponente : Assessore dott. Carmine D'Aponte

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del VII Settore;
Visto il Capitolato Speciale di Appalto del servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica R.S.U. raccolta nel territorio del Comune di Grumo Nevano (C.E.R. 200108 e 200201);

PROPONE

Per i motivi tutti di cui in premessa,

- 1) di approvare tutto quanto relazionato dal responsabile del VII settore, C.te Luigi Chiacchio;
- 2) di prendere atto della bozza del Capitolato speciale d'appalto del servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica raccolta nel territorio del Comune di Grumo Nevano (C.E.R. 200108 e 200201) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare mandato al Responsabile del VII Settore di dare seguito al presente atto, provvedendo alla regolare indizione della gara d'appalto nonché ai necessari impegni di spesa;


Grumo Nevano, li _____

L'Assessore all'Ecologia
Dotto. Carmine D'Aponte

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addì 15.11.2012


IL CAPO SETTORE ISTRUTTORE
Com.te Luigi Chiacchio




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addì 15/11/2012

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dott. Raffaele Campanile





Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Il Responsabile del VII Settore

C.te Luigi Chiacchio

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'APPALTO
- ART. 6 - SISTEMA DELL'APPALTO
- ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 8 - MATERIALI E ATTREZZATURE
- ART. 9 - CONFORMITA' DEL RIFIUTO
- ART. 10 - CONSEGNA DEL SERVIZIO
- ART. 11 - INVARIABILITA' DEL PREZZO
- ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
- ART. 15 - RESPONSABILITA' E ONERI
- ART. 16 - CONTRATTI COLLETTIVI
- ART. 17 - INFRAZIONI E PENALITA'
- ART. 18 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE
- ART. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE
- ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 22 - CONTROLLO E VIGILANZA
- ART. 23 - CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
- ART. 24 - SEDI E RECAPITI
- ART. 25 - CONTROVERSIE
- ART. 26 - CLAUSOLA PRIVACY
- ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di recupero e/o smaltimento della frazione di rifiuto organico (cod. C.E.R. 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense e cod. C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, per la durata di anni 1 (uno)

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono tutti quelli umidi e/o organici provenienti da abitazioni private, mense, ristoranti, bar, ortofrutta, fiorai e da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito nonché rifiuti verdi e sfalci di qualunque provenienza.

Sono fornite di seguito alcune informazioni di base:

- Popolazione residente anno 2011:	18269 abitanti
- Rifiuti umidi e/o organici prodotti/previsti:	circa 2700 ton./anno per CER 20 01 08 circa 200 ton./anno per CER 20 02 01

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; pertanto, il mancato raggiungimento delle quantità non darà diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta per l'appaltatore nei confronti dell'Ente appaltante.

Il servizio oggetto dell'appalto è, ad ogni effetto, connesso e consequenziale ai servizi pubblici essenziali e quindi costituiscono attività di pubblico interesse, e come tali non potranno essere sospesi se non per causa di forza maggiore.

A tale proposito si conviene che non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale di anni uno, è di euro 458.150,00 oltre IVA. Al 10%.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità di rifiuti e/o prodotti preventivate, e potrà subire delle variazioni in aumento o diminuzione, in funzione della produzione delle utenze.

I prezzi unitari a base di gara sono:

C.E.R. 20.01.08 – 0,145 €/Kg

C.E.R. 20.02.01 – 0,125 €/Kg

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta offerto in riferimento ai prezzi unitari sopra riportati.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, i servizi di recupero e smaltimento della frazione di rifiuto organico prodotta dal Comune, per anni 1 (uno), salvo altre determinazioni della stazione appaltante che possono autorizzare la continuazione del servizio fino alla concorrenza dell'importo di appalto anche oltre la scadenza prefissata.

L'affidamento ha validità a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio così come risulterà da apposito verbale.

I servizi dovranno essere iniziati anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e

quindi sotto riserva di legge.

E', in ogni caso, fatta salva ogni decisione dell'Ente di rescindere il contratto prima della scadenza naturale, nel caso in cui il servizio non sia prestato diligentemente, su relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia dell'appalto.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito. In particolare si precisa che a norma dell'art. 6 della L. 537 del 24/12/1993, come sostituito dall'art. 44 della L. 724 del 23/12/1994 è vietato il rinnovo tacito del contratto, dovendosi considerare nulli i contratti stipulati in violazione del divieto di cui innanzi.

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata con l'appaltatore del contratto iniziale, di rinnovare l'affidamento dello stesso servizio per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi.

ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica e vegetale (CER 20.01.08 - CER 20.02.01) pervenute all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, dell'avvenuto servizio reso, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La fattura dovrà contenere i numeri dei formulari e la rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore durante il periodo di riferimento.

Nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, spetteranno all'aggiudicatario, interessi moratori calcolati secondo il tasso legale corrente.

ART. 5 – IL FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto in questione è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

ART 6 – SISTEMA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale procederà all'appalto del servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici derivati da raccolta differenziata, mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale, in caso di emanazioni di leggi e regolamenti sovra comunali o condizioni da essa favorevoli, nell'economia della raccolta della frazione di organico, di avvalersi della clausola rescissoria del contratto o utilizzare altri impianti, senza riconoscere alcun titolo di risarcimento all'aggiudicatario.

Si stabilisce espressamente che la ditta appaltatrice abbia la disponibilità di idoneo ed

autorizzato impianto presso il quale il Comune provvederà a conferire la frazione di rifiuto organico per il suo recupero e smaltimento.

I rifiuti saranno conferiti direttamente presso la piattaforma dell'impresa, affinché essa provveda al loro smaltimento e/o recupero con rilascio di tutta la documentazione connessa ad esso recupero e smaltimento. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto (F.I.R.), con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.

L'impianto dovrà garantire un orario di apertura pari ad almeno otto (8) ore/giorno, comprese le festività. Ogni chiusura "eccezionale" ed imprevista dovrà essere comunicata, mezzo fax, con un preavviso di almeno 7 gg. e non dovrà avere una durata superiore alle 48 ore.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di cui sopra l'Appaltatore dovrà, entro il termine 48 ore:

a) comunicare l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

b) trasmettere la seguente comunicazione:

- eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all' Albo Gestori Ambientali – di cui al D.Lgs n. 152/2006 e/o decreto Dirigenziale della Regione Campania, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché – nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto su previsto, di impianti alternativi a quelli indicati dall' Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo.

L'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza massima di 40 Km. dal Comune di Grumo Nevano (Via Galilei - sede isola ecologica). Per distanza s'intende "la distanza stradale dell'impianto o piattaforma alla sede del Comune di Grumo Nevano "Isola Ecologica", da misurarsi ricorrendo al sito www.viamichelin.it", sul percorso stradale più agevole e breve per gli autocarri di grossa e media portata.

Alla gara possono partecipare anche impianti oltre la distanza indicata, a condizione di possedere un centro di stoccaggio e/o stazione di trasferimento, regolarmente autorizzata, nei limiti territoriali previsti.

L'intero complesso dovrà risultare in regola con le autorizzazioni previste dalla Legge in materia di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

La ditta partecipante dovrà possedere i requisiti e le autorizzazioni di cui al bando di gara ed in particolare l'idoneità a ricevere i rifiuti indicati all'art. 2 del presente C.S.A.

ART. 8– MATERIALI E ATTREZZATURE

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione funzionamento, nolo, ecc., dei materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura di impianto e di esercizio, saranno a carico della ditta.

ART. 9 - CONFORMITÀ DEL RIFIUTO

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica sia per la frazione umida che per la frazione verde. L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche; se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 15 (quindici) punti percentuali, i rifiuti quantificati nel F.I.R. oggetto della verifica saranno contabilizzati con un incremento del prezzo netto aggiudicato del 5% per ogni tonnellata di rifiuto organico contestata.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 15% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

ART. 10 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio alla ditta da parte della Amministrazione Comunale dovrà risultare da apposito verbale con cui si dà inizio allo svolgimento del medesimo e sarà sottoscritto antecedentemente alla stipula del relativo contratto d'appalto. La Ditta non potrà ritardare l'inizio della gestione del servizio oltre 10 (dieci) giorni dalla data di consegna, pena la decadenza "de iure e de facto" dell'appalto. La Ditta dovrà inoltre risarcire i danni causati all'Amministrazione Comunale in conseguenza del ritardato inizio dei servizi.

ART. 11 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO

Non è ammessa, durante il periodo di esecuzione del servizio, alcuna variabilità del corrispettivo del prezzo offerto alla ditta in sede di aggiudicazione della gara. I prezzi della Ditta aggiudicatrice devono intendersi remunerativi per tutti i servizi ed obblighi contrattuali con l'implicita ammissione che la ditta appaltatrice abbia eseguito opportune verifiche di propria convenienza. La ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo sostenute.

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante

dell'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato alla Ditta di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che eventualmente ne derivassero.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'APPALTATORE

La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato verrà effettuata dalla ditta a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

La ditta in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto, che potesse comunque da chiunque derivare, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto, manlevando con ciò l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni o qualsivoglia azione sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta, inoltre, risponderà per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi nonché nei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche verso terzi.

La ditta aggiudicataria è quindi obbligata a produrre, prima della stipula del contratto, adeguata ed idonea polizza assicurativa per danni verso terzi che si potessero verificare durante lo svolgimento del servizio.

È fatto obbligo alla Ditta di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possono in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione dei servizi.

La ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere a propria cura e spesa, allo smaltimento finale di eventuali impurità rientranti massimo nel 15%.

Sono a carico dell'impresa tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'espletamento del servizio.

Inoltre l'assuntore dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla legge in materia, compreso gli oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

In caso di costituzione di ATI (o di consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc.), gli obblighi e le responsabilità del presente articolo e capitolato, sono assunti anche dalle Mandanti o Consorziato.

ART. 16 – CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente

Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego presso le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province.

ART. 17 – INFRAZIONI E PENALITÀ'

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 18 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per l'Amministrazione Comunale anche per risarcimento danni:

- 1) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) in caso di cessione dell'impresa oppure di cessazione dell'attività dell'impresa;
- 3) in caso in cui venga accertata da parte dell'A.C., il subappalto in violazione dell'art. 10 del presente CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- 4) in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e/o del Decreto Dirigenziale Regionale;
- 5) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi;
- 6) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- 7) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82;
- 8) in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- 9) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l'Amministrazione Comunale comunica all'impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutoria espressa ed efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa stessa. L'Amministrazione Comunale procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad incamerare la cauzione definitiva ed al risarcimento del danno qualora:

- a) l'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'Amministrazione Comunale;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.

Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla presentazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle

successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, il Comune ha facoltà di rescindere il contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di emanazioni di Leggi e regolamenti sovra comunali o condizioni ad essa favorevoli nell'economia della raccolta della frazione di organico di avvalersi della clausola rescissoria del contratto senza riconoscere alcun titolo di risarcimento all'aggiudicatario.

ART. 19 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – SPESE

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del D.lgs. 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. Servizio

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.lgs. n° 163/2006.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione Comunale, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Saranno a carico dell'Appaltante tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusi I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la Società poste Italiane S.p.a. dedicati dall'appaltante alle commesse pubbliche. Si effettueranno le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 60 (sessanta) giorni dall'invito.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il

termine fissato di cui al comma precedente, si procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente Capitolato sarà richiamato nel contratto di appalto facendone parte integrale e sostanziale.

ART. 22 – CONTROLLO E VIGILANZA

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite tecnici incaricati, nonché a mezzo del gestore dei servizi di Igiene del Comune. La ditta appaltatrice consentirà tali controlli da parte dell'Ente appaltante nei modi e forme di legge. L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore. Tutti i provvedimenti saranno notificati attraverso i mezzi consentiti dalla legge.

ART 23 - CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

In conformità anche a quanto disposto (al Titolo II, lettera f) dall'Ordinanza del Commissario del Governo per l'Emergenza Rifiuti n. 27 del 22.1.2004, pubblicata sul Bollettino Regionale della Campania n. 7 del 16.2.2004, il Comune di Grumo Nevano ha sottoscritto con il Prefetto di Napoli il "Protocollo di Legalità", in data 27/08/2007, il cui contenuto si richiama integralmente nel presente Capitolato. Le Ditte concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D. Lgs. 445/2000), con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante, con la quale si impegnano ad osservare le Clausole espressamente riportate in tale protocollo di legalità. Le clausole citate formeranno parte integrante dello stipulando contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria.

L'inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto.

E' fatto carico all'impresa aggiudicataria, a pena di risoluzione del contratto, di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari e dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati) o fornitori.

Le richieste di informazioni antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub affidamenti saranno inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale, nonché a quelle sul cui territorio risultano le sedi secondarie dei medesimi soggetti, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/LEG/240.514.3 del 14.12.1994, nonché della Circolare prefettizia n. 2800/Gab/Antimafia del 5.1.1999.

L'impresa accetta la clausola risolutiva del contratto e di rinunciare al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune committente, qualora sussistano, in corso di appalto, a proprio carico, ovvero di qualunque altro componente la compagine sociale o di qualunque altro operatore economico riunito o consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati informazioni interdittive ex artt. 4 d. lgs. 490/94 e 10 d.p.r. 252/98 ovvero ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o

accordi con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale di interesse, ovvero informative prefettizie atipiche ex art. 1-septies d.l. 629/82, convertito, con modificazioni, dalla l. 726/82, come richiamate dall'art. 10, comma 9, d.p.r. 252/98.

L'impresa accetta l'immediata risoluzione di diritto dei rapporti di subappalto e/o di subcontratti, con irrevocabile rinuncia al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, ove vengano acquisite informative interdittive tipiche e/o atipiche nei confronti delle imprese interessate ai risolti subappalti e/o subcontratti;

L'impresa accetta l'obbligo di non approvvigionarsi presso il soggetto controindicato attinto da informative interdittive tipiche e/o atipiche in relazione alle forniture e servizi "sensibili" di cui al protocollo di legalità, cui si rinvia.

Le imprese partecipanti dovranno, inoltre, garantire il pieno rispetto delle sotto riportate clausole alla luce della nota prefettizia n. I/35010/Area 1/Ter/ OSP del 27/9/2010:

Clausola 1)

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 27/08/2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti";

Clausola 2)

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

Clausola 3)

"La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa";

Clausola 4)

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratti, informazioni interdittiva di cui all'art. 10 del D.P.R. n°252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.";

Clausola 5)

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.";

Clausola 6)

“La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.”;

9. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

“La sottoscritta impresa dichiara, che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali :

Si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche;

- Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

- A comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Autorizza la stazione appaltante, ad inserire, nel contratto, a pena di nullità assoluta, clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 24 – SEDI E RECAPITI

La Ditta in sede di gara dovrà dichiarare la propria sede legale ad ogni effetto giuridico, la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, il recapito telefonico, telefax, P.E.C. ed Email, per tutti gli effetti delle procedure di gara. Ogni variazione successiva dovrà essere comunicata entro tre giorni dal suo verificarsi.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie

sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Napoli.

ART. 26 – CLAUSOLA PRIVACY

Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti ex art. 7 del D.lg. 196/2003. Titolare del trattamento: Comune di Grumo Nevano.

Art. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA (salvaguardia)

Il contratto sarà rescisso qualora durante l'esecuzione del servizio subentrino coattivamente l'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2010 n. 26 e ss.mm.ii, attraverso la S.A.P.NA. s.p.a. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) o altro Ente sovracomunale, senza che l'Impresa possa vantare crediti o diritti nei confronti del Comune per il mancato utile derivante dalla differenza tra quanto previsto per le prestazioni originarie appaltate e quelle effettivamente eseguite.

Il Comune si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto in corso, sia nel suo complesso sia specificatamente per ogni singolo servizio oggetto dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso previsto dall'art. 198, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006, con preavviso di sei mesi all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata r/r, qualora l'Amministrazione dovesse decidere per nuove o diverse forme di gestione dei servizi, in base alle possibilità consentite o imposte dalla normativa. Il contratto sarà da intendersi automaticamente risolto, senza alcun titolo di indennizzo o penalità, nel momento in cui l'esercizio delle funzioni Comunali in materia di rifiuti venisse trasferito all'A.T.O. di cui al citato D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 28 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile del VII Settore

C.te. Luigi CHIACCHIO

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Alessandro Grimaldi**

f.to dott. **Amedeo Rocco**

PER COPIA CONFORME: 26/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. **Amedeo Rocco**



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/11/2012.

viene comunicata con lettera prot. n. 16971 in data 26/11/2012 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2012

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Amedeo Rocco**